

POS.4 – MOVIMENTAZIONE ANIMALI TRA IL CAlPAl ED ALTRI ENTI

L'obiettivo prioritario della seguente procedura è quello di illustrare le modalità operative per la condivisione ed il trasporto degli animali tra il Centro servizi CAlPAl ed altri enti di ricerca, al fine di garantire il benessere e la tracciabilità degli animali.

1. E' possibile spedire animali ad un altro centro di ricerca solo se, tale trasporto è indicato nel progetto di ricerca autorizzato dal Ministero.
2. La movimentazione di animali deve essere comunicata al Medico Veterinario Designato ed al Responsabile del Benessere Animale. E' facoltà dell'OPBA negare il trasporto se questo non risulta coerente con il progetto di ricerca su cui gravano gli animali, o per motivi sanitari e/o microbiologici. E' vietato trasportare animali senza autorizzazione del Medico Veterinario Designato e del Responsabile del Benessere Animale.
3. Per la cessione di animali a Terzi, deve essere fatta comunicazione al Medico Veterinario designato ed al Responsabile del Benessere animale, che ne autorizzano l'uscita. Il Medico Veterinario Designato effettua la visita clinica il giorno della partenza, al fine del rilascio delle certificazioni sanitarie e del Documento di Trasporto. Tale documentazione viene prodotta in doppia copia. Una copia accompagna gli animali durante il viaggio l'altra viene archiviata presso il CAlPAl.
4. Il personale che effettua il trasporto tra le sedi è responsabile del benessere e della cura degli animali e deve assicurarne adeguate condizioni di mantenimento durante il viaggio (acqua, cibo, arricchimenti ambientali, gruppi sociali di individui compatibili, temperatura e tempi di trasporto).
5. Gli animali possono eccezionalmente uscire dal CAlPAl per essere utilizzati in altri locali dell'Università solo se questo è previsto nel progetto autorizzato. E' vietato reintrodurre nelle stanze di stabulazione, animali vivi che sono usciti dai locali dello stabulario.